

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 40	DATA 15-03-2023
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E LA PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANEGRATE PER IL PERIODO 01/01/2023 -31/12/2023		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTTRE** ADDÌ **QUINDICI** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA		X	

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Canegrate e la **PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV** per il servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio del Comune di Canegrate per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Legge 14/08/1991 n. 281 “Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i. all’art. 4 “Competenze dei Comuni”, recita: “...I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”;

la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e s.m.i. - TITOLO VIII Capo II – “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” (articoli 98 - 123):

➤ all’art. 106 “Rifugi per animali” recita:

“1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:

- a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;*
- b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;*
- c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;*
- d) altri animali d’affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura. ...”*

➤ all’art. 107 “Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria” recita:

“9. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per l’adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

10. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.

11. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d’affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle loro condizioni fisiche.

12. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

- a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d’uso;*
- b) il servizio di ricovero di animali d’affezione catturati o raccolti;*
- c) l’attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;*
- d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 111 e dei medici veterinari;*
- e) la predisposizione di sportelli per l’anagrafe degli animali d’affezione;*
- f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione;*
- g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.*



13. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 111 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)."

il Regolamento Regionale 13-4-2017 n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo." all'art. 13 "Strutture adibite a ricovero di animali d'affezione" recita:

1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.

2. Il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:

- a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;*
- b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;*
- c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.*

3. Il rifugio è una struttura di cui uno o più comuni o comunità montane dispongono per il ricovero di:

- a) cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;*
- b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;*
- c) altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.*

Visto lo Statuto della Protezione Animali di Legnano Organizzazione di Volontariato sottoscritto in data 05/04/2019, approvato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 12/04/2019;

Visto il Verbale del 17/04/2019 dell'Assemblea dei Soci della Protezione Animali di Legnano di nomina della Sig.ra Legnani Maria Antonella in qualità di presidente dell'Associazione;

Preso atto che il Comune di Canegrate ha collaborato con l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV con sede legale e operativa in Via Don Milani 24 Legnano sottoscrivendo apposita convenzione per la concessione in gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti catturati sul territorio comunale in data 02 maggio 2005 e con durata fino a tutto il 31 dicembre 2007, successivamente rinnovata con delibera della Giunta Comunale in data 02/01/2008 fino al 31 dicembre 2010, con delibera della Giunta Comunale n. 191 del 13/12/2010 per gli anni 2011-2013 e con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 03/03/2014 per gli anni 2014-2016, e con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 13/02/2017 per gli anni 2017-2019 e con delibera della Giunta Comunale n. 201 del 19/12/2019 per gli anni 2020-2022 e visto l'esito positivo delle suddette collaborazioni e gli ottimi risultati in termini di efficacia ed efficienza, intende avvalersi dell'Associazione e ciò in considerazione della validità del servizio offerto, come pure per la professionalità e capacità operativa che connota i suoi associati;

Vista la nota pervenuta in data 08/03/2023 – Prot. n. 3680 e successivi accordi con i quali l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV con sede legale e operativa in Via Don Milani 24 Legnano dichiarava la propria disponibilità a garantire il ricovero e il mantenimento dei cani vaganti catturati sul territorio del Comune di Canegrate e dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n. 2;



Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra esposte approvare la Convenzione tra il Comune di Canegrate e l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV con sede legale e operativa in Via Don Milani 24 Legnano per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti catturati sul territorio del Comune di Canegrate e dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n. 2, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, allegata al presente atto;

Acquisito il parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, tra il Comune di Canegrate e l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV con sede legale e operativa in Via Don Milani 24 Legnano per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti catturati sul territorio del Comune di Canegrate e dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n. 2 per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023;
- 2) Di dare atto che l'importo di Euro 6.000,00 verrà impegnato con successiva determinazione del responsabile di area, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista.
- 3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 07.08.1990. n. 241 e dell'art. 22 del Regolamento comunale del procedimento amministrativo è l'Arch. A. Zottarelli, dando mandato allo stesso per la sottoscrizione della convenzione con l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV con sede legale e operativa in Via Don Milani 24 Legnano.

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma de D.L.vo 267/2000.

All.ti:

- *Parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;*
- *Bozza Convenzione.*





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ecologia@comune.canegrate.mi.it

Parere preventivo artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 40 assunta in data 15 MAR. 2023

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Canegrate e la PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV per il servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio del Comune di Canegrate per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE
(Arch. A. Zottarelli)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA
CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Fulvia Galienno)



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E LA PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANEGRATE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023.

L'anno ____ addì ____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Canegrate, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

TRA

il legale rappresentante del Comune di Canegrate nella persona del Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente Arch. A. Zottarelli

E

l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra LEGNANI Maria Antonella, nata a Saronno (Va) il 03/05/1961, abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

Premesso che la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. stabilisce che i cani e i gatti randagi catturati non possono essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i. - TITOLO VIII Capo II – "Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il Regolamento Regionale 13-4-2017 n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Canegrate affida alla PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV, che accetta, il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza in idonea struttura (canile/gattile rifugio) appositamente attrezzata e nel rispetto della normativa vigente:

- dei cani vaganti catturati sul territorio comunale;
- dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale 13-4-2017 n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo."

L'Associazione affidataria del servizio deve essere titolare, ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e della L.R. 34/88, della relativa autorizzazione per il canile/gattile, rilasciata dal Sindaco competente per territorio, previa istruttoria favorevole dei Servizi di sanità animale e di igiene pubblica della ATS.

Art. 2 - Termini di esecuzione.

La convenzione avrà una durata di 1 anno a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023.



Art. 3 - Descrizione, modo di esecuzione del servizio.

L'Associazione affidataria, nella persona del suo legale rappresentante, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile/gattile di cui la stessa dispone sito in Legnano via Don Milani n. 24, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, è individuato quale canile/gattile rifugio del Comune ai sensi dell'art. 4 della legge 14/8/91 n. 281:

1. disponibilità di posti riservati per il Comune di Canegrate per ricovero di n. 30 cani che siano stati microchippati e che abbiano trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel canile individuato dall'ATS, ed altrettanti gatti. L'Associazione affidataria si impegna a ricoverare i cani/gatti del Comune di Canegrate sino a concorrenza dei posti disponibili e a dare comunicazione del raggiunto limite al fine di permettere all'Amministrazione comunale di stipulare convenzione con altre Associazioni;
2. il recupero e trasporto di tutti i cani e gatti dal canile dove sono attualmente ricoverati, dopo il periodo di osservazione sanitaria, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo, al canile/gattile della Associazione affidataria, nel caso in cui questo servizio non fosse fornito da altro gestore per conto della ATS;
3. I cani consegnati all'Associazione affidataria dovranno essere custoditi a tempo indeterminato, mentre i gattini rinvenuti sul territorio dovranno essere custoditi ma per i quali l'Amministrazione Comunale riconoscerà una copertura dei costi per una durata massima di giorni 60 prolungabili in caso di cure sanitarie che ne impediscano l'affidamento, mentre i gatti adulti provenienti dalle colonie presenti sul territorio comunale, per il tempo strettamente necessario alle cure del caso, fatto salvo che sia impossibilitata la reimmissione in libertà per motivi sanitari. Agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - 3.1 il nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane ed al gatto adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile;
 - 3.2 la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati due volte al giorno; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera ed estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità;
 - 3.3 devono essere prestate le eventuali cure veterinarie, (compresi i trattamenti contro ectoparassiti, pulci, zecche). A tal fine l'Associazione affidataria deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista che sia sempre disponibile, al quale deve segnalare i cani e i gatti malati. In particolare, il veterinario deve prevedere:
 - a) l'impostazione di un programma di monitoraggio sanitario che preveda un piano di medicina preventiva;
 - b) la diagnosi e il conseguente trattamento - anche chirurgico - di malattie;
 - c) il pronto soccorso;
 - d) l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 - e) consulenze relative alle necessità nutrizionali;
 - 3.4 deve essere garantito lo stato di benessere degli animali incluso il rispetto del corretto rapporto superficie box/numero cani e gatti ospitati;
 - 3.5 a norma dell'art. 2, comma 6, della L. 281/91 i cani ricoverati nel canile/gattile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/54 n. 320, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso l'intervento è effettuato, in modo esclusivamente eutanasico, dal veterinario convenzionato con l'Associazione affidataria il quale provvederà all'apposita certificazione;
 - 3.6 in caso di morte di un cane o gatto l'Associazione affidataria si impegna ad avvertire tempestivamente il Comune per i relativi fini amministrativi e l'ATS competente per zona nei casi previsti dalle leggi sanitarie;
 - 3.7 in caso di morte di un cane o di un gatto, è a carico dell'Associazione affidataria di provvedere al suo incenerimento o eliminazione mediante altro sistema igienicamente idoneo, nonché di espletare le procedure vigenti in materia;



3.8 tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nel presente capitolato, sono a carico dell'Associazione affidataria.

Art. 4 - Affidi.

L'Associazione affidataria deve garantire la cessione dei cani/gatti a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L. 281/91, e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi.

E' previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

Il Comune di Canegrate si impegna ad individuare un ufficio referente incaricato di tenere i contatti con il canile/gattile rifugio al fine di favorire l'affidamento e segnalare nominativi di persone o gruppi che possono coadiuvare nella attività di affido.

I cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani in tempi differenti. si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Il Comune di Canegrate si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo del Servizio di Polizia Locale o con la collaborazione del Servizio veterinario competente dell'ATS, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 281/91, dal DPR 31/3/1979 e dalla L.R. 30/87.

Art. 5 - Requisiti del canile/gattile rifugio ed obblighi gestionali.

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte interna con una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta; i gatti, trascorso il primo periodo di osservazione, dovranno essere liberati in recinti adeguati e forniti di una parte interna riparata ed avere uno sbocco verso l'esterno con adeguate protezioni e ripari. I box per i cani e i recinti per i gatti dovranno contenere un numero di esemplari adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi fermando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nella Autorizzazione.

Il canile/gattile rifugio deve disporre di un locale da adibirsi agli interventi veterinari.

Il canile/gattile rifugio dovrà essere visitabile dal pubblico in almeno 3 giorni settimanali oppure su appuntamento telefonico con il gestore.

Si dovrà permettere l'introduzione nel canile/gattile rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter favorire l'adozione dei cani e dei gatti ricoverati nei tempi e nei modi previsti per l'accesso al pubblico.

Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il canile/gattile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani e dei gatti ospitati e la loro esistenza in vita.

Art. 6 - Oneri ed obblighi dell'Associazione appaltatrice

Nel canile/gattile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria o gatti randagi rinvenuti sul territorio comunale che non siano stati segnalati alla polizia locale e/o all'ufficio competente, né cani/gatti ceduti dai proprietari salvo che a seguito di valide motivazioni. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e microchippati presso il canile sanitario dell'ATS ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati, i gatti se appartenenti a colonia felina censita verranno identificati.



come da vigente normativa, durante l'intervento di sterilizzazione/castrazione direttamente dagli operatori ATS.

Nel canile/gattile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani/gatti che al momento della cattura risultavano già microchippati e che a causa di impedimenti qualsiasi non è stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile ATS. Tuttavia, allorché la restituzione al legittimo proprietario è divenuta esecutiva, quest'ultimo è tenuto a pagare le spese per il ricovero e il mantenimento pari alla tariffa concordata con l'Amministrazione Comunale, per ogni giorno di permanenza nel canile/gattile rifugio.

I suddetti importi verranno versati all'Associazione affidataria al momento del riscatto del cane/gatto da parte del legittimo proprietario e previa compilazione di una ricevuta redatta su apposito quietanziario a madre e figlia; dalla successiva nota emessa nei confronti del Comune saranno dedotti gli importi corrispondenti ai cani/gatti resi ai proprietari.

L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, diversi da quelli individuati come disponibili per il canile/gattile rifugio.

In ogni caso non può essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile/gattile.

Il responsabile del rifugio, o suo incaricato, deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Canegrate. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile ATS di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di microchip, la data della cessione o la data della morte; eventuali interventi veterinari e le generalità del destinatario saranno indicate in appositi schedari visionabili presso gli uffici PAL.

Il rifugio è assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'ATS mediante sopralluoghi.

Art. 7 - Osservanza di leggi e regolamenti.

All'Associazione affidataria del servizio incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti.

Art. 8 -Cessione della convenzione e subappalto.

E' fatto divieto all'Associazione affidataria di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto della convenzione, sotto pena di immediata risoluzione della convenzione stessa e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 Inadempienze e penalità.

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'Associazione affidataria penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

La ATS di competenza ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche senza preavviso presso il canile/gattile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comune può richiedere ulteriori accertamenti e verifiche nel caso ritenga opportuno controllare le modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro di cui all'art. 6;
- incuria nella tenuta dei locali e delle attrezzature;



- inosservanza delle clausole sull'ingresso del pubblico;
si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di Euro 25,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione della convenzione, quali:

- insufficienza di nutrimento agli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza dell'affidatario);
- detenzione dei cani/gatti in luogo diverso dal canile/gattile rifugio dell'Associazione affidataria, indicato nell'art. 3;
- ammissione dei cani/gatti al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 6;
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione dei cani/gatti ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro di cui all'art. 6;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle note e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere i rappresentanti del Comune o i veterinari dell'ATS presso il canile/gattile rifugio,

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- Euro 25,00 quale prima contestazione;
- Euro 50,00 quale seconda contestazione;
- Euro 250,00 quale terza contestazione.

Fermi restando gli eventuali illeciti derivanti da detti comportamenti, che verranno valutati dal Servizio Veterinario dell'ATS.

L'inosservanza delle norme generali di cui al successivo art. 16 sarà sanzionabile alla luce della gravità delle violazioni accertata in ogni singolo caso.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione.

Il Comune può chiedere la risoluzione della convenzione, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della stia persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte l'anno notificata regolarmente;
- h) in caso di revoca dell'Autorizzazione sindacale di idoneità della struttura.

Art. 11 - Responsabilità dell'Associazione affidataria.

L'Associazione assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la convenzione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione al Comune. Si intendono richiamati gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 15 del 20/03/90.



Art. 12 - Abusi e deficienze.

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi, il Comune, salvo quanto disposto nell'art. 9 del presente capitolato, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'affidatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'Associazione, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art. 13 - Condizioni economiche.

Il Comune di Canegrate corrisponderà all'Associazione per l'espletamento del servizio in oggetto, così come previsto dalla presente convenzione, il seguente canone:

- € 5.500,00 annui per il ricovero ed assistenza dei cani e gatti. Tale importo sarà corrisposto dal Comune di Canegrate in rate trimestrali, previa richiesta dell'Associazione. Per gli animali sottoposti a sequestro giudiziale ai sensi del Reg. reg. 13/04/2017 n. 2, le spese di mantenimento e custodia saranno incluse nell'importo forfettario sopra riportato;
- € 500,00 annui per gli interventi di carattere sanitario, non routinari ma che si rendessero necessarie per garantire la sopravvivenza ed il benessere dell'animale, che dovranno essere conteggiati separatamente e documentati, quali gli esami strumentali e diagnostici, interventi chirurgici derivanti da malattia e/o infortunio, degenza in clinica e percorso riabilitazione comportamentale allo scopo di reinserire il cane problematico nella società al fine di rendere possibile un affido/adozione.

Per ciò che riguarda i compensi di cui sopra, il corrispettivo verrà liquidato dal Comune di Canegrate entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della nota spese, previa comunicazione dell'Associazione relativa alla presenza dei cani/gatti nel trimestre precedente. Nel caso di sterilizzazioni ed eutanasia dovrà essere allegato il certificato veterinario.

Per il cane/gatto riscattato dal proprietario quest'ultimo corrisponderà all'Associazione affidataria del servizio la cifra di Euro 5,00 esente IVA per ogni giorno di ricovero oltre alle spese veterinarie ove sostenute.

La restituzione del cane/gatto è subordinata all'avvenuto pagamento degli importi sopra indicati.

I compensi come sopra determinati si intendono fissi e immutabili per tutta la durata della convenzione.

Art. 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico dell'Associazione affidataria.

Il presente accordo risulta esente dall'imposta di bollo, ai sensi e per gli effetti del punto 27 bis della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26.10.72, n. 642, come modificato dall'art. 17 del D.Lgs 4.12.97 n. 460, essendo l'Associazione Protezione Animali di Legnano un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 15 – Documentazione

A dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, l'Associazione affidataria del servizio dovrà conservare, per la durata della presente convenzione, per l'esibizione al Comune, i documenti di riscontro elencati:

- 1) copia dei bollettini ATS di consegna, a certificazione della data di entrata indicata in registro;
- 2) copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro;
- 3) tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.



Art. 16 - Sopravvenienza di norme.

Con riferimento alle clausole attinenti l'aspetto prettamente gestionale del rapporto tra il Comune e l'Associazione affidataria sono, fatte salve le disposizioni generali, anche contrastanti con la presente convenzione, che verranno eventualmente adottate in via regolamentare dall'ATS Milano Città Metropolitana, nonché le disposizioni convenzionalmente concordate tra il Comune e l'ATS per la gestione di problematiche generali disciplinate uniformemente sul territorio dell'ATS Milano Città Metropolitana, che entrambe le parti del presente atto si impegnano fin da ora a rispettare.

Art. 17 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale.

Art. 18 - Giurisdizione.

Per ogni controversia si considera competente esclusivamente il Foro di Milano.
Il presente accordo, che si compone di n. 18 articoli, è Stato approvato e sottoscritto come appresso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV

Per il Comune di Canegrate



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 17 MAR. 2023 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **17 MAR. 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 13 fogli.

Li **17 MAR. 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. La Scala', written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed **E' DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala